COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI Spa (1379) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 5, 9

MANCA ENRICO 3

VISCARDI MICHELE, *Relatore* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI SpA (1379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI SpA ».

Riprendiamo la discussione sulle linee generali del provvedimento.

ENRICO MANCA. Desidero, innanzi tutto, ringraziare la Commissione per i criteri seguiti nella organizzazione dei lavori, che mi consentono di intervenire in sede di discussione generale del provvedimento.

Esprimo un apprezzamento non formale per il relatore, che con franchezza, ma anche con spirito costruttivo, ha fatto emergere i problemi reali esistenti sul tappeto, i quali vanno, a mio giudizio, affrontati con la saggezza e l'equilibrio che le difficoltà che ci troviamo ad incontrare, sia con riferimento ai settori sia con riferimento alle aree territoriali, richiedono.

Il provvedimento al nostro esame riguarda, come è noto, una problematica che è stata esaminata e recepita, almeno nelle sue linee ispiratrici, nel protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 tra Governo e parti sociali, protocollo che, per quanto riguarda questi aspetti, mi pare non abbia incontrato dissensi della natura e della qualità di quelli registratisi per altre parti di esso recepite nel decreto attualmente all'esame dell'Assemblea.

I contenuti del disegno di legge in discussione sono, infatti, rivolti a dare una risposta ad alcune urgenti e particolari situazioni di crisi settoriali e territoriali attraverso l'utilizzazione di strumenti specifici.

Mi pare non inutile, prima di esprimere alcune valutazioni di merito, evidenziare il rischio che forse si è corso e si può ancora correre in questa discussione e cioè che il dibattito si sviluppi in un clima di contrasto tra le dichiarazioni di principio e le situazioni di fatto, che richiedono, per la loro urgenza, delle risposte puntuali e precise.

Credo di poter dire che tutti avremmo desiderato discutere complessivamente il piano nazionale della siderurgia ed i relativi interventi, una riforma più ampia della legislazione concernente la bonifica industriale e, quindi, la riforma della GEPI, prima di affrontare l'esame delle norme del disegno di legge n. 1379. Ma questo non è stato e non è possibile, in parte per il ritardo con cui si sono affrontati tali problemi ed in parte, oggettivamente, per la lentezza dei meccanismi istituzionali propri dei vari centri decisionali interessati, Governo, Parlamento, Comunità economica europea.

Di qui nasce la necessità di governare con urgenza la fase complessa della crisi, ma anche le situazioni particolari, che non possono attendere perché, se affrontate con ulteriore ritardo, creerebbero danni irreversibili sia sul piano produttivo sia sul piano sociale. Da questo punto di vista, le posizioni espresse nel corso del dibattito da alcuni colleghi risultano comprensibili ma, francamente, non sufficientemente convincenti. E ciò, in particolare, quando si manifestano perplessità nei confronti delle misure parziali in esame in nome di pur

giuste dichiarazioni di principio, ma senza essere, per altro, oggettivamente in grado di proporre alternative che abbiano nell'immediato pari valenza ed operatività.

In realtà, le misure proposte sono prime, parziali strumentazioni di un più vasto disegno organico per affrontare i problemi della siderurgia italiana. La crisi che da alcuni anni investe le industrie siderurgiche impone l'adozione di provvedimenti tesi, da un lato, al risanamento delle industrie pubbliche ed alla razionalizzazione delle industrie del settore, attraverso la ristrutturazione degli impianti e la soppressione delle capacità produttive eccedenti secondo le intese raggiunte con la CEE, e, dall'altro lato, a porre in essere i necessari ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori che restino disoccupati.

Rispetto ai problemi occupazionali, quindi, è stato individuato lo strumento del pensionamento anticipato a 50 anni, ricorrendo alle disposizioni della legge 23 aprile 1981, di cui si proroga la validità fino al 31 dicembre 1986. Sarà così possibile estendere il prepensionamento a circa 29 mila unità in esubero in forza presso il gruppo Finsider ed ai lavoratori di quelle imprese private che riducano il personale in base ai piani di ristrutturazione.

Quanto alle ipotesi di smantellamento degli impianti siderurgici, le norme in esame tendono ad evitare le distorsioni esistenti, offrendo incentivi che non riguardino solo gli impianti e l'amministrazione, ma anche i forni fusori con essi collegati, per garantire sistemi di vigilanza, capacità produttiva ed una gestione più rigorosa del personale. Anche l'intervento previsto per il settore dei tubi, le cui difficoltà scaturiscono dalla caduta dei consumi a livello nazionale ed internazionale, è finalizzato alla definizione di piani relativi al riassetto del settore, già predisposti dal Ministero dell'industria ed in fase di approfondimento con le parti sociali, ed è basato sulla integrazione del quadro pubblico con quello privato.

Vorrei concludere su questo argomento con l'affermare che i premi allo smantellamento costituiscono uno strumento anomalo di politica industriale, che può essere usato in casi eccezionali come è quello della crisi della siderurgia. Venendo a parlare dell'articolo 5, che prevede l'intervento della GEPI in via straordinaria nella provincia di Novara ed in via ordinaria nelle province di Arezzo e di Terni, penso sia in primo luogo necessario precisare il senso vero della proposta del Governo anche alla luce di alcune considerazioni svolte sull'argomento dal relatore, il collega Viscardi, e da parte di altri colleghi che sono intervenuti nel dibattito prima di me. La relazione al disegno di legge predisposta dai ministri dell'industria, lavoro, bilancio e tesoro, a pagina 3 sottolinea in modo assai preciso le motivazioni dell'intervento. A questa importante considerazione vorrei aggiungere che quando si parla della riforma della GEPI tale argomento si deve inquadrare in quello più ampio della riforma della legislazione sulla politica industriale. E per questo cercherò di fare alcune brevi considerazioni per giustificare come sia possibile e giusto ampliare l'intervento geografico della GEPI.

Nel più vasto campo della riforma della legislazione sulla politica industriale si deve realizzare una svolta che riduca sensibilmente gli elementi di assistenzialismo presenti nel sistema e le incentivazioni di carattere selettivo discrezionale anche mediante incentivazioni di servizi reali, politiche dei fattori e politiche integrate dalla domanda pubblica, politiche selettive della ricerca e sviluppo, una diffusione veloce e sistematica dei processi innovativi.

I temi e gli impegni di questa svolta, che richiede un grande impegno di medio termine, passano attraverso la riforma ed il riesame critico della legislazione vigente ed in particolare: della legge Prodi, della legge n. 675, della normativa del credito agevolato ed infine del sistema GEPI. La GEPI deve essere uno strumento pubblico di intervento industriale su imprese e società che versano in difficoltà finanziarie e gestionale allo scopo di risanarle, ristrutturarle e, se occorre, riconvertirle (ovvero realizzare attività anche diverse e sostitutive) allo scopo di concorrere attraverso un piano di risanamento, riassetto e ri-

conversione al mantenimento ed alla ripresa delle attività produttive. Spesso il suo intervento si è sviluppato in situazioni di crisi aziendali non caratterizzate dal presupposto della risanabilità ed in mancanza di *partners* privati; in conclusione, la GEPI si è trasformata, specialmente nel sud, in una agenzia del lavoro surrettizia, senza svolgere un intervento serio di politica industriale.

Emerge, quindi, oggi, la necessità di adeguare i compiti e la struttura organizzativa della GEPI alla mutata realtà economica del paese, in correlazione con lo espandersi dei punti di crisi anche al di fuori delle aree meridionali, dove esistono « *partners* privati » disponibili nell'azione di risanamento. Nel caso specifico dell'intervento ordinario previsto dall'articolo 5 per Arezzo e Terni vi sono tutte le condizioni sopra esposte, che passano attraverso la diversificazione produttiva che nell'azienda SIT-Stampaggio di Terni (ex TEKSID-FIAT) prevede la produzione, oltre agli assali per mezzi di trasporto con relativa verticalizzazione fino alla finitura, anche di palette per turbine *inox* che in Italia viene completamente importata.

Un'altra questione che ritengo utile sollevare è quella del comportamento della FIAT. Non voglio qui rifare la storia dell'intera vicenda ed in particolare del modo di condurre le relazioni industriali da parte dell'azienda torinese; voglio solo dire che, mentre siamo impegnati a ricercare una soluzione positiva, la FIAT può e deve svolgere un suo ruolo. Essa deve mantenere il suo impegno sulla possibilità di orientare volumi di produzione degli assali che verranno prodotti dalla SIT attraverso contratti pluriennali.

Ritengo inoltre necessario, una volta valutato positivamente l'intervento della GEPI, proporre la modifica alla norma che delimita l'arco temporale di validità di un anno che potrebbe rendere incerta, sul piano delle effettive conseguenze, l'azione di ripresa produttiva delle aziende. Consentitemi infine di esprimere delle riserve sul contenuto dell'articolo 8, che permetterebbe al Ministero dell'industria di effettuare o di affidare studi ed indagini per la predisposizione di programmi di sviluppo e di interventi finalizzati ad eccelerare il processo di innovazione tecnologica. Le opportune considerazioni svolte dal collega Viscardi nella sua relazione, su questo argomento, mi trovano senz'altro consenziente. Nel concludere, mi sembra giusto dare atto al Governo di aver definito, con questo provvedimento, parte degli impegni che erano stati sottoscritti nel protocollo del 14 febbraio scorso con le parti sociali. Il Parlamento deve ora confermarli, in tempi rapidi, tenendo conto di alcuni aggiustamenti migliorativi che sono emersi nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Desidero innanzitutto osservare come il dibattito, che ha visto impegnati numerosi colleghi, abbia consentito l'approfondimento di questioni e problemi che non erano stati evidenziati nella relazione introduttiva al dibattito stesso. Credo anche di poter dire che, al di là di un'esplicita dichiarazione dell'onorevole Staiti, per la parte politica che egli rappresenta, tutti gli intervenuti si sono sostanzialmente trovati d'accordo nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento in esame. A mio avviso, questo è un elemento importante da sottolineare in quanto esso dimostra una particolare sensibilità di tutte le forze politiche sui problemi cui, attraverso il disegno di legge in discussione, si cerca di far fronte in modo corrispondente (anche se forse non puntuale) alle attese dei settori interessati.

Un altro aspetto che è stato sottolineato nel corso del dibattito consiste nell'eterogeneità del provvedimento, riguardante materie non strettamente collegate tra loro: tuttavia, tale critica è stata accompagnata da osservazioni miranti a porre in rilievo la particolare complessità della situazione che, in questa fase di crisi economica, il nostro paese si trova a dover fronteggiare. Quindi, pur sottolineando per l'ennesima volta l'opportunità che i disegni

di legge governativi operino in un ambito limitato, allo scopo di essere più facilmente intelligibili una volta trasformati in legge, non mi pare che vi sia una fondamentale contestazione per quanto riguarda la permanenza delle materie oggetto del disegno di legge nell'ambito di un unico provvedimento.

Il primo punto sul quale vorrei soffermarmi in questa mia breve replica riguarda la proroga della legge 23 aprile 1981, n. 155, in particolare i requisiti di età da essa previsti per il prepensionamento dei lavoratori di determinati settori. La Commissione lavoro, nel suo parere, ha sottolineato alcune questioni che ora vorrei richiamare. La prima è relativa ad una restrizione, in buona sostanza, della durata del provvedimento stesso: la Commissione lavoro, cioè, non indica un termine diverso da quello previsto dalla legge stessa per la sua efficacia giuridica, ma riterrebbe opportuno ridurlo anche per favorire l'utilizzazione di un nuovo strumento (i contratti di solidarietà) che certamente sarà in grado di produrre i suoi effetti nei prossimi mesi ed anni.

L'altra questione sottolineata dalla Commissione lavoro riguarda la legge n. 155 del 1981, che non consentiva ai titolari di pensione di invalidità di poter usufruire del beneficio di riconoscimento degli anni mancanti all'età pensionabile e quindi determinava l'impossibilità di allontanamento dal lavoro prima di 65 anni - stante il regime di proroga annuale e la possibilità di essere trattenuti in servizio per conseguire 40 anni di contribuzione - per tutto il personale invalido. Poiché per questo settore stiamo procedendo ad una riorganizzazione del fattore lavoro, mi parrebbe giusto considerare la questione, ricordando che la Commissione lavoro ha sottolineato l'esigenza di parlare di rivalutazione e non di ricalcolo poiché altrimenti si avrebbero effetti negativi per il fondo adeguamento pensioni.

Altro punto sottolineato dalla Commissione lavoro riguarda l'esigenza di prevedere un più stretto nesso tra il risparmio determinatosi per l'istituto della cassa integrazione guadagni e il fondo adeguamento pensioni, al fine di evitare un disavanzo ancora maggiore del fondo per l'utilizzazione ai fini del prepensionamento.

È poi sorta la questione relativa all'area dell'intervento, in particolare per il prepensionamento a 50 anni di età. Come è emerso in alcuni interventi e come ci è stato prospettato, attraverso l'indicazione di problemi particolari esistenti in altri settori, per i quali viene sollecitata una soluzione, riteniamo risolutiva di alcune crisi particolari l'estensione del prepensionamento a 50 anni anche al settore dei refrattari, a quello dell'alluminio, a quello dei produttori degli elettrodi di fusione per l'elettrosiderurgia, tutti direttamente collegati all'industria siderurgica. Si tratterà dunque, senza particolare affezione ad una o ad un'altra soluzione, di compiere un esame razionale per vedere fino a che punto tale estensione sia possibile e, soprattutto, se potrà essere effettivamente risolutiva per un alleggerimento improcrastinabile di carico di lavoro su attività produttive che vanno restringendosi.

Esaurite queste considerazioni, vorrei affrontare il tema del rifinanziamento della legge n. 46 del 1982, con particolare riferimento all'articolo 20. Il collega Cerrina ha richiamato l'esigenza di allargare la griglia dei controlli e delle verifiche; mi pare che questa esigenza sia stata tenuta presente nel provvedimento attraverso un controllo delle quote, senza il passaggio attraverso il Ministero, nonché attraverso alcuni meccanismi particolari. Sull'uso corretto dei contributi per lo smantellamento di impianti siderurgici e dei contributi *ex* articolo 3 per il settore dei tubi, non c'è alcuno che si opponga ad un aumento delle garanzie affinché tali contributi corrispondano ad operazioni effettive; riterrei tuttavia velleitario pensare che si possa entrare nel merito dell'effettivo esercizio del singolo impianto, perché essendo la caduta della domanda interna e internazionale attestata sui livelli che tutti conosciamo, e che giustificano tale provvedimento, diventa difficile una verifica ai fini della rottamazione di impianti prevista per l'acciaio o per i tubi. Credo però che, se la Commissione vorrà, a questa partico-

lare esigenza si possa e si debba rispondere, soprattutto al fine di evitare la rendita conseguente all'acquisto di impianti con la prospettiva di lucrare la rendita di cui all'articolo 20. L'attuale normativa scadeva il 31 dicembre ed è stata prorogata al marzo 1984 (qualcuno suggerisce addirittura al giugno 1984, altri suggeriscono invece di restringere il termine); ma la sostanza è che occorre evitare che, in attesa di questo provvedimento, si compiano operazioni tendenti ad ottenere una rendita da questo contributo. Ricordo che la legge precedente prevedeva 100 mila lire per tonnellata smantellata mentre oggi si prevede una cifra inferiore, pari a 90 mila lire.

Se la *ratio* del contributo è rivolta a creare attività sostitutive capaci di sviluppare a loro volta attività produttive e sbocchi occupazionali, credo che si possa con più precisione affermarlo nella legge; certo è impossibile non dare un contributo per la rottamazione, ma si possono recuperare quei 9 quindicesimi in un rapporto diverso.

Sarei dunque per una normativa che penalizzi l'istituzione di rendite, anche perché gli articoli 2 e 3 non escludono l'estensione del contributo a processi di innovazione e sostituzione dei cicli stessi e, quindi, non faremmo un danno a quegli imprenditori che volessero investire verso attività innovative. Un terzo del contributo rivolto a ripagare gli impianti rottamati e due terzi verso nuovi investimenti mi sembrerebbe un giusto modo per corrispondere a quella preoccupazione, da tutti espressa: non vogliamo bloccare nuove iniziative con eccessiva volontà persecutoria, ma vogliamo cogliere il senso del contributo.

Da questo punto di vista una osservazione del collega Sacconi mi sembra molto importante, cioè che bisogna cogliere il mutamento in atto nelle attività produttive. Noi osserviamo che alle attività industriali che scompaiono non necessariamente se ne sostituiscono di nuove ma, molte volte, attività non definibili industriali bensì di servizi alla produzione; certo sarebbe esagerato passare dall'industria alla *boutique*!

Un'altra osservazione che desidero fare riguarda l'articolo 4. Ritengo infatti che sarebbe opportuno aggiungere, dopo il primo comma, la stessa formulazione del quarto comma dell'articolo 2, che tende soprattutto a rafforzare le garanzie.

Continuando nell'esame degli articoli, credo che il 5 vada esaminato alla fine. Non mi sembra invece che la Commissione abbia intenzione di mantenere il testo dell'articolo 8, perché alcuni, ad esempio l'onorevole Cerrina, ritengono che tale normativa debba essere collegata ad una riforma del Ministero; altri, ad esempio l'onorevole Manca, ritengono che vi siano altre strade, meno tortuose, attraverso cui è possibile far fronte alle esigenze del Ministero. Pertanto confermo, alla luce del dibattito, la mia opinione di non approvare l'articolo 8.

Gli ultimi due problemi che intendo affrontare riguardano le disposizioni contenute negli articoli 5 e 9. Il Governo, cioè, dovrà fornire in sede di replica alcuni chiarimenti che avevo già sollecitato svolgendo la relazione e la cui necessità è stata anche messa in luce dal dibattito.

Appare abbastanza chiaro come il Governo, formulando le disposizioni in questione, abbia voluto preparare il terreno per avvalersi in sede CEE di un punto del regolamento n. 216 che consente agli Stati nazionali di ottenere contributi comunitari per interventi destinati a settori del tipo di quello considerato dal provvedimento in discussione. Riferendosi al regolamento n. 216 del 1984, oltre che al regolamento n. 716 del 1980, il Governo intende, infatti, operare qualche ulteriore passo in avanti rispetto alla localizzazione territoriale delle aree di crisi della siderurgia. Con riferimento a tale problematica, quindi, le preoccupazioni da me espresse non erano tanto incentrate sugli aspetti relativi alle competenze regionali, avendo le regioni fornito assicurazioni circa la loro volontà di utilizzare nel modo più opportuno i fondi comunitari, anche per quanto riguarda la formazione professionale e la realizzazione di opere infrastrut-

turali nelle aree di sviluppo, ma erano rivolte al fatto che la norma, nell'attuale formulazione, rischia di risultare inattuabile per i vincoli di carattere generale introdotti dalla legge n. 202 e per le particolari modalità richieste dalla normativa comunitaria. I chiarimenti che il Governo deve fornire riguardano le aree cui si intende riferire gli interventi prospettati. Chiedo ciò pur ribadendo l'opportunità di aver colto questa occasione per arricchire l'ammontare delle risorse finanziarie da impiegare nelle aree più interessate dalla crisi siderurgica, anche al fine di sollecitare un nuovo sviluppo.

Per quanto riguarda l'articolo 5, concernente gli interventi della GEPI, devo rilevare come molti colleghi mi abbiano dato atto di non aver condotto una difesa acritica dell'attuale funzionamento della GEPI, nata per scopi diversi da quelli che attualmente persegue ed in una fase contraddistinta da problemi diversi rispetto a quella attuale. A mio parere, pertanto, ciò che deve interessarci è di sapere dal Governo se le disposizioni contenute dall'articolo 5 rappresentino soltanto il colpo di coda di una situazione particolare, cui è necessario far fronte e di cui nessuno nega la gravità, oppure siano la testa di ariete in vista di un cambiamento strutturale non dichiarato dei criteri di intervento della GEPI. Sottolineo questo aspetto perché il problema della riforma della GEPI è da tempo all'ordine del giorno, ma manca ancora un disegno di legge del Governo. Mi auguro che il ministro vorrà quindi fornire i dovuti chiarimenti in merito.

Dico con franchezza che una risposta va data perché, se così non fosse - consentitemi di esprimermi ora come semplice deputato e non come responsabile del gruppo democristiano in seno alla Commissione - qualora l'orientamento finale dovesse risultare di un certo tipo, non pochi problemi sorgerebbero, non essendovi allo stato nel mio partito un orientamento relativo ad un cambiamento radicale dei criteri di individuazione delle aree di intervento della GEPI.

Sono del parere che, solo se la validità degli interventi relativi alle unità produttive della SIT-Stampaggio e della SACFE non sarà smentita dall'istruttoria che le procedure affidano alla autonoma valutazione del consiglio di amministrazione della GEPI e dai successivi accertamenti previsti dalla legge, noi avremo assunto una decisione capace di produrre effetti reali e positivi.

Qualora non venissero compiute le verifiche cui ho fatto riferimento, riterrei, infatti, più opportuna l'ipotesi di trovare una diversa soluzione, scegliendo le procedure previste dalla legge n. 684, che sono molto più brevi, dovendo il CIPI indicare entro venti giorni gli interventi da effettuare e le modalità secondo le quali operare. Non pongo, in sostanza, obiezioni di fondo, ma ritengo che andrebbero perseguite strade più corrispondenti alle aspettative delle aree in questione.

Per quanto riguarda Verbania, inoltre, va spesa qualche ulteriore considerazione. Non capisco, infatti, il ruolo del Comitato interministeriale, perché esistono due sole possibilità: o il settore delle fibre offre oggi effettivi sbocchi o, in caso contrario, l'intervento previsto risulterà abbastanza ininfluente per il destino di Verbania. Dobbiamo parlare di attività sostitutive e, quindi, non comprendo l'opportunità di collegare questa verifica. Non è occasionale che i rappresentanti dei consigli di fabbrica ci chiedano di fare un ulteriore passo in avanti, passando dall'intervento ai sensi della legge n. 684 a quello ordinario, al fine di riavviare la produzione. O c'è una valutazione certa sulla possibilità di recuperare questi impianti o si giunge all'ipotesi contraria; in ogni caso non si capisce perché un discorso già definito debba restare *sub iudice* per 30 giorni, in attesa del pronunciamento di un Comitato interministeriale.

Per quanto riguarda l'articolo 5, in sostanza, sono del parere che occorra meglio chiarire i criteri di verifica degli interventi ordinari relativi a Terni ed Arezzo e dell'intervento ai sensi della legge n. 684 concernente Verbania.

Per quanto riguarda i problemi di copertura finanziaria, di cui pure mi ero fatto carico in sede di relazione, occorre rilevare come essi non abbiano suscitato obiezioni da parte della Commissione bilancio.

Io credo che sia possibile in breve tempo, con volontà da parte dei vari gruppi politici, formalizzare in emendamenti le particolari osservazioni e diversità di opinioni espresse nel corso del dibattito. Sono dell'avviso che a tutti tocchi l'onere di sapere che il provvedimento in esame è atteso ed importante: la stessa assegnazione alla nostra Commissione in sede legislativa non può essere considerata solo un fatto formale ma corrisponde ad una esigenza di rapidità nell'approvazione del disegno di legge. Abbiamo tutti coscienza che esso produrrà, per certi aspetti, effetti risolutivi nel settore siderurgico mentre, per altri aspetti, aprirà una fase nuova: le stesse organizzazioni sindacali hanno sottolineato come esso rafforzi le capacità negoziali dei lavoratori occupati a fronte dei problemi posti dal processo di ristrutturazione. Al fine di consentire lo sviluppo di tale negoziato, infatti, è indispensabile la certezza del quadro normativo di riferimento.

PRESIDENTE. Data la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, non è possibile proseguire nell'*iter* del disegno di legge. Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO